

1715



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2057

DOGAZ

SPSSZ LIBZ SU IMPOSTA PUBBLICITA' 2016

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	2.057	13/09/2022			1.500,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DOGRE S.R.L.-TARANTO

VIA UMBRIA, 61

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02103780736 C.F. 00601890718

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT09S0881715800004000004877

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCERTAM. DOGRE 2014: SPESE DI LITE SENTENZA N. 473 DEL 23/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Oggetto: Dogre S.r.l. / AMAT SPA - CTP Taranto – Sentenza n. 476/2022 del 23.02.2022.

Mittente: taranto@dogresrl.it

Data: 02/09/2022, 09:38

A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@amat.ta.it>

Buongiorno dott.ssa Passeretti, seguito ns. nota del 20/05/2022 e, come da accordi per le vie brevi intercorsi nella giornata del 01/09/2022, in relazione all'avviso di accertamento n. 62310 afferente l'annualità 2014, comunichiamo quanto segue.

Come statuito dalla sentenza n. 476 del 23 febbraio 2022, depositata il 13 maggio 2022, ai fini del pagamento delle spese di lite per come liquidate nella stessa sentenza e pari ad € 1.500,00 il versamento potrà essere effettuato sul seguente c/c intestato alla concessionaria scrivente:

- Dogre S.r.l.
BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
IBAN: IT 09 S 08817 15800 004000004877

Per il pagamento relativo all'avviso di accertamento n. 62310/2014 ed ammontante ad Euro 14.969,00, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino di pagamento PAGOPA allegato.

Distinti saluti

Dogre Srl
Concessionaria Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale
per il Comune di Taranto

—Allegati:—

PAGOPA AMAT.pdf

2,2 MB

P 15036



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TARANTO

VIA MINNITI, 25/A
74121 TARANTO

Tel.

Email Comm. CTRIB.P.TA@MEF.GOV.IT
Sezione n. 2

Spett. le

DOGRE S.R.L.

C/O DOGRE SRL DOGRE SRL

VIA UMBRIA N. 61 TARANTO (TA)

Inviata all'indirizzo Pec: dogresrl.tarantoicp@legalmail.it

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:
RICORSO R.G.R. n. 1036/2020 contro DOGRE S.R.L.

Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 062310.A
Imposta: PUBBLICITA' Anno: 2014
emesso da DOGRE S.R.L.

→ EURO 11.969,00 IMPORTO ORIGINARIO

in data 23/02/2022 è stata emessa sentenza N. 476/2022 Sez:2 depositata il 13/05/2022 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DOGRE SRL RESISTENTE CHE LIQUIDA IN EURO 1500,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.

TARANTO 13/05/2022

Per la Commissione Tributaria
LUCA D'ALESSIO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

FATTO

Con ricorso notificato per via telematica in data 16/02/2020 alla società DOGRE srl quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Comune di Taranto ed in data 17/02/2020 al Comune di Taranto e depositato in data 21/07/2020 presso la segreteria della Commissione Provinciale Tributaria di Taranto (contrassegnato con il n. 1036/2020 R.G.R.), la società Amat spa, come in atti epigrafata, impugnava l'avviso di accertamento n.062310/A emesso dalla soc. Dogre s.r.l. a titolo di imposta pubblicità per l'anno 2014 relativa allo "spazio disponibile" sulle paline bus come analiticamente indicate e descritte nell'allegata scheda per un totale € 14.969,00 comprensivo di imposta . sanzioni ed interessi e diritti di notifica.

Parte ricorrente, impugnava il suddetto avviso d'accertamento sulla base delle seguenti censure :

1. nullità dell'accertamento per assenza del presupposto impositivo - Violazione dell'art.5 DLgs 507/1993;
2. nullità dell'accertamento per assenza del presupposto impositivo - Carenza di soggettività passiva ai fini dell'imposta di pubblicità - Violazione dell'art.6 DLgs 507/1993;
3. nullità dell'avviso per carenza degli elementi essenziali ai fini dell'accertamento - Violazione dell'art.7 DLgs 507/1993 - Difetto assoluto di motivazione;
4. nullità dell'avviso per insussistenza dell'obbligo dichiarativo - Violazione dell'art.8 DLgs 507/1993;
5. esistenza di giudicato esterno vincolante.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 13.11.2020 si costituiva la società Dogre s.r.l che nelle memorie di costituzione ribadiva la legittimità dell'operato dell'ufficio, confutava tutte le tesi difensive di parte ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Comune di Taranto non si costituiva in giudizio.

La Commissione, all'udienza del 23/02/2022 per la trattazione del merito, instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.

DIRITTO

1.2, Il contenzioso è generato dall'omesso pagamento della imposta di pubblicità per l'anno 2014 relativa allo spazio disponibile su paline bus situate nel territorio del Comune di Taranto.

La ricorrente eccepisce l'assenza del presupposto impositivo in quanto lo scopo primario delle paline e delle pensiline è diretto al servizio pubblico di trasporto urbano e non allo svolgimento di pubblicità; sostiene inoltre la ricorrente società che la mera disponibilità degli impianti - data dal mancato utilizzo 'utilizzo degli impianti ai fini pubblicitari - non è

9

oggetto di imposizione tributaria.

In via preliminare la Commissione rileva che le paline bus situate nel territorio del Comune di Taranto rientrano tra i mezzi pubblicitari come indicati dall'art.47 comma 7 D.P.R. 495/92 (codice della strada) e come, peraltro, non contestato dalla stessa società ricorrente.

In tema di imposta di pubblicità per consolidato orientamento giurisprudenziali cui questa Commissione non intende discostarsi (Cass. 6446/2004, 16117/2007, 27900/2009, 12783/2018)

" *l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso*". Infatti, *"Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi*".

Nella fattispecie, posto che per i principi summenzionati le paline possono essere oggetto d'imposizione indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse per veicolare i messaggi pubblicitari in virtù della mera potenzialità pubblicitaria, la società ricorrente quale soggetto avente la disponibilità delle paline in oggetto è soggetto passivo del tributo, In tal sensi Cassazione sent, 16792/2021. La censura è rigettata.

3. Con la terza censura, la società ricorrente eccepisce la nullità dell'atto opposto per vizio di motivazione dato dalla omessa indicazione di elementi essenziali ai sensi dell'art. 3 L.241/90 quali , nello specifico, l'effettiva presenza degli spazi pubblicitari e i soggetti economici nell'interesse dei quali sarebbe avvenuta la diffusione.

La funzione della motivazione è puramente informativa ed è soddisfatta quando l'Amministrazione Finanziaria pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, se del caso, efficacemente contestarla nell'an e nel quantum.

Nel caso in specie, nell'avviso d'accertamento opposto , si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'ente a richiedere la tassa non pagata.

In esso sono infatti riportati: l'indicazione della natura della tassa ed il suo import, le sanzioni irrogate e gli interessi maturati, le norme di diritto, il presupposto dell'imposizione dato dalla elencazione degli impianti adibiti alla pubblicità non essendo necessario come sopra argomentato la indicazione degli spazi effettivi utilizzati, la tariffa applicata, periodo, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso cui ottenere informazioni.

9

In ogni caso, in sede contenziosa, la ricorrente società, con l'articolato ricorso proposto di opposizione nei giusti tempi e nella giusta sede, ha dimostrato il pieno raggiungimento informativo della motivazione relativa all'atto impugnato. la censura è respinta.

4. Con la quarta censura parte ricorrente lamenta la nullità dell'avviso opposto per insussistenza dell'obbligo dichiarativo con violazione dell'art.8 DLgs 507/1993.

La censura è rigettata in quanto la fattispecie assunta dal ricorrente è sequenziale alle censure respinte di cui ai numeri 2 e 3.

5. Con riferimento alla quinta censura, il Collegio osserva che la pronuncia di annullamento della CTP n.666 del 2007 richiamata nei motivi di ricorso non può formare giudicato esterno, pur se passata in giudicato per mancata impugnazione nel grado successivo, in quanto sentenza il cui deciso è relativo ad accertamento svolto su impianti installati in un diverso Comune (Statte), in anno d'imposta diverso, e come affermato dalla S.C. con ordinanza n. 16792/21 "si basa su un'affermazione erronea in diritto (imposta esclusa in assenza dell'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario previa apposita istanza di autorizzazione) contraria alla giurisprudenza consolidata di questa Corte". L'eccezione è rigettata.

Conclude, pertanto, il Collegio per il rigetto del ricorso.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della società DOGRE srl resistente che liquida in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Taranto il 23.02.2022

Il Giudice Relatore
Maria Gabriella Marchitelli

Il Presidente
Riccardo Occhinegro